

## Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 20 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 e 5

<sup>4</sup> Il Ministero pubblico della Confederazione e l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.

<sup>5</sup> La politica del personale del Consiglio federale e del DFF è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.

Art. 31a cpv. 3

<sup>3</sup> In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 ricomincia a decorrere, a condizione che in precedenza l'impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può prolungare il rapporto di lavoro d'accordo con la persona interessata oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo.

1 RS 172.220.111.3

*Art. 56 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Se un impiegato riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso d'occupazione dopo l'inizio dell'impedimento al lavoro, i periodi di cui ai capoversi 1–3 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l'intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.

<sup>6</sup> In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio, il periodo di cui ai capoversi 1–3 ricomincia a decorrere. Il ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio è considerato come una nuova malattia o un nuovo infortunio a condizione che precedentemente l'impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso d'occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.

*Art. 60a cpv. 1*

<sup>1</sup> I genitori, dalla nascita o dall'adozione di uno o più figli, e i partner registrati, dalla nascita di uno o più figli, hanno diritto nella loro funzione a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 60 per cento.

*Art. 75b*      **Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia**

(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)

I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all'impiegato, se:

- a. a quest'ultimo è affidata l'educazione e lo stesso vive in una famiglia monoparentale o partecipa a una comunione di vita in cui l'altro genitore o partner svolge un'attività lucrativa o segue una formazione;
- b. tra l'impiegato e il bambino custodito sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile<sup>2</sup> e l'impiegato detiene la custodia del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell'impiegato;
- c. il bambino è custodito dietro pagamento:
  1. in una struttura d'accoglienza o in un'associazione di genitori diurni, che offrono una custodia a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica, o
  2. da persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale soggetto ai contributi dell'assicurazione sociale; e
- d. il reddito lordo mensile complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo al mese della famiglia monoparentale cui è affidata l'educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 20 000 franchi.

*Art. 75c Durata del diritto*

(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all'inizio della scolarità del bambino custodito.

<sup>2</sup> Il diritto al rimborso viene mantenuto durante:

- a. il congedo di maternità conformemente all'articolo 60;
- b. 90 giorni in caso di impedimento al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio dell'impiegato o del partner;
- c. 90 giorni dopo l'inizio della disoccupazione del partner.

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso è escluso in caso di congedo non pagato dell'impiegato o del partner.

*Art. 79, rubrica***Ammontare dell'indennità**

(art. 19 cpv. 5 lett. a LPers)

*Art. 88 cpv. 3*

<sup>3</sup> Al termine del loro impegno in organizzazioni internazionali, le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1, fatti salvi i capimissioni, vengono impiegate nella funzione svolta prima del loro congedo o in un'altra funzione ragionevolmente esigibile. Se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro è disdetto conformemente all'articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers, dietro versamento di un'indennità di partenza che corrisponde al massimo a uno stipendio annuo.

*Art. 88l**Abrogato**Art. 115, frase introduttiva e lett. e<sup>bis</sup>*

Il DDPS può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare:

e<sup>bis</sup>. articolo 60a: riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione; la deroga può concernere soltanto gli impiegati per i quali una riduzione del tasso di occupazione è impossibile per motivi di servizio;

II

L'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>3</sup> sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. I*

<sup>1</sup> Il periodo di prova è di tre mesi.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova